

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA
PER L'ESTENSIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE COINVOLTI NELLE
ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE DA
SARS- COV- 2 DEL RICORSO AI TEST SIEROLOGICI PER L'EFFETTUAZIONE DI
UN' INDAGINE DI SIEROPREVALENZA AI SENSI DELLA DGR 24 APRILE 2020, N.209
(INDICAZIONI PER IL RICORSO AI TEST SIEROLOGICI PER INDAGINE DI
SIEROPREVALENZA SUGLI OPERATORI SANITARI E DELLE FORZE
DELL'ORDINE E IN SPECIFICI CONTESTI DI COMUNITÀ)

TRA

REGIONE LAZIO rappresentata dal Presidente della Regione Nicola Zingaretti

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI LAZIO (ANCI LAZIO) rappresentata dal Presidente Riccardo Varrone

UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA DEL LAZIO (UPI) rappresentata dal Presidente Antonio Pompeo

Di seguito le Parti

Premesso che

- La Regione Lazio con la DGR 24 aprile 2020, n.209 (Indicazioni per il ricorso ai test sierologici per indagine di sieroprevalenza sugli operatori sanitari e delle forze dell'ordine e in specifici contesti di comunità) ha stabilito, sulla base, tra l'altro, della Circolare emanata dal Ministero della Salute n. 0011715 del 3 aprile 2020 (Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio), di procedere, tenuto conto dei dati epidemiologici disponibili, ad attività di valutazione dello stato di salute di determinate categorie di lavoratori, su base individuale e volontaria, attraverso un'indagine sulla sieroprevalenza, condotta nella prima fase sugli operatori sanitari, sugli operatori delle forze dell'ordine e assimilati o comunque coinvolti nell'assistenza nel periodo epidemico in strutture della Regione Lazio, pazienti/utenti in particolari condizioni di fragilità (es. ospiti strutture residenziali, ecc.);

- la Regione Lazio con la predetta DGR ha approvato uno specifico documento contenente le indicazioni per il ricorso ai test sierologici disponendo che la Direzione regionale salute e integrazione socio-sanitaria provveda:

- all'adozione del format da utilizzare per l'informativa e l'adesione del lavoratore sottoposto ad indagine e alla pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione dedicata del sito regionale;
- all'approvazione dell'elenco dei laboratori di analisi in grado di effettuare test sierologici per l'identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV-2 e alla pubblicazione in apposita sezione del sito regionale dedicato e all'aggiornamento mensile;
- all'aggiornamento del documento, avvalendosi del SeReSMI, sulla base della valutazione dei risultati ottenuti, di sopravvenute evidenze scientifiche anche relative alle diverse tecnologie, di nuovi orientamenti nazionali e modifiche normative;

- nella predetta DGR si stabilisce che:

- il personale soggetto all'indagine dovrà essere preventivamente informato della valenza e dei limiti del test e dovrà sottoscrivere l'autorizzazione all'utilizzo dei suoi dati e risultati ai fini di sanità pubblica, come da format che verrà adottato dalla Direzione regionale salute e integrazione socio-sanitaria e pubblicato nell'apposita sezione del sito regionale;
- le indagini devono essere coordinate dal Medico Competente, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e la collaborazione, ove presenti, delle Direzioni Sanitarie;
- gli esami necessari potranno essere svolti nei laboratori pubblici e privati riconosciuti dal SSR secondo apposito elenco approvato dalla Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria, pubblicato nell'apposita sezione del sito della Regione Lazio e aggiornato mensilmente;
- l'organizzazione delle indagini sul personale operante a livello territoriale, incluso il personale convenzionato, sarà definita dalle ASL, anche avvalendosi dei coordinamenti distrettuali COVID-19.

considerato che

- è interesse delle parti collaborare per estendere l'indagine sulla sieroprevalenza anche agli operatori di polizia locale dei comuni, delle province e della Città Metropolitana direttamente coinvolti nelle attività di contrasto alla diffusione dell'infezione da sars-cov-2, al fine di dare piena ed efficace attuazione a quanto previsto dalla citata DGR 209/2020, attraverso l'adozione di modalità uniformi e condivise di organizzazione dell'indagine;

- agli oneri derivanti dal presente atto, quantificati in euro 200.000,00 per l'anno 2020, si provvede mediante apposito accantonamento a valere sulle risorse iscritte, in riferimento alla medesima annualità, sul capitolo di spesa T15404, di cui al programma 04 "Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi" della missione 13 "Tutela della salute", piano dei conti finanziario fino al IV livello 4.03.01.01;

visti

- la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, l'articolo 117, comma 1, che prevede che *"In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni) e successive modifiche;
- la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- lo Statuto dell'ANCI Lazio approvato dall'Assemblea regionale il 28 settembre 2018, in base al quale l'Associazione rappresenta i Comuni e la Città metropolitana del Lazio ed è chiamata a

promuovere e coordinare attività di informazione, consulenza e assistenza nei confronti dei suoi associati;

- lo Statuto dell'UPI approvato dall'Assemblea congressuale 28 gennaio 2015, in base al quale l'Associazione rappresenta le Province del Lazio ed è chiamata a promuovere e coordinare attività di informazione, consulenza e assistenza nei confronti delle Province associate;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), 2 marzo 2020, n. 9 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), 9 marzo 2020, n. 14 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19), 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) e le relative disposizioni attuative;
- la DGR 24 aprile 2020, n.209 (Indicazioni per il ricorso ai test sierologici per indagine di sieroprevalenza sugli operatori sanitari e delle forze dell'ordine e in specifici contesti di comunità);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente intesa disciplina le modalità di collaborazione tra le parti per estendere l'indagine sulla sieroprevalenza disposta dalla DGR 24 aprile 2020, n.209 (Indicazioni per il ricorso ai test sierologici per indagine di sieroprevalenza sugli operatori sanitari e delle forze dell'ordine e in specifici contesti di comunità), anche agli operatori di polizia locale dei comuni, delle province e della Città Metropolitana del Lazio direttamente coinvolti nelle attività di contrasto alla diffusione dell'infezione da sars- cov- 2, al fine di dare piena ed efficace attuazione a quanto previsto dalla citata DGR, attraverso l'adozione di modalità uniformi e condivise di organizzazione dell'indagine.

Art. 2

(Modalità di effettuazione dell'indagine)

1. L'indagine, in conformità a quanto previsto della DGR 209/2020, è effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) l'indagine è su base volontaria e individuale;
- b) il personale soggetto all'indagine dovrà essere preventivamente informato della valenza e dei limiti del test e dovrà sottoscrivere l'autorizzazione all'utilizzo dei suoi dati e risultati ai fini di sanità pubblica, come da format che verrà adottato dalla Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria e pubblicato nell'apposita sezione del sito regionale;
- c) le indagini devono essere coordinate dal Medico Competente, con la collaborazione del Comando del Corpo di Polizia Locale e, ove necessario, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ente locale di appartenenza;
- d) gli esami necessari potranno essere svolti nei laboratori pubblici e privati riconosciuti dal SSR secondo apposito elenco approvato dalla Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria, pubblicato nell'apposita sezione del sito della Regione Lazio e aggiornato mensilmente;
- e) l'organizzazione delle indagini sul personale operante a livello territoriale è definita dalle ASL, anche avvalendosi dei coordinamenti distrettuali COVID-19.

Art. 3

(Ruolo della Regione)

1. La Regione, in collaborazione con ANCI Lazio e UPI Lazio, anche attraverso la creazione di specifico tavolo, fornisce indicazioni uniformi per l'individuazione degli operatori di polizia locale coinvolti nell'indagine di cui all'articolo 1 e per la rendicontazione delle spese sostenute per l'effettuazione dei test sierologici da ammettere a rimborso da parte della Regione stessa.

2. La Regione si impegna a provvedere alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'estensione delle previsioni della DGR 209/2020 anche agli operatori di polizia locale dei comuni, della Città Metropolitana e delle province del Lazio direttamente coinvolti nelle attività di contrasto alla diffusione dell'infezione da sars-cov-2, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.

3. Per i fini di cui al comma 2, gli enti locali interessati trasmettono alla Regione le rendicontazioni di cui agli articoli 4, comma 2 e 5, comma 2.

Art. 4

(Ruolo dell'ANCI Lazio)

1. L'ANCI Lazio, in qualità di rappresentante dei comuni del Lazio e della Città metropolitana, preposto alle attività di assistenza e consulenza a favore degli enti associati, provvede a coordinare le attività degli stessi per garantire l'uniforme ed efficace applicazione sul territorio regionale del presente accordo.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'ANCI Lazio adotta le azioni ritenute più opportune per fornire agli enti associati indicazioni univoche, previamente concordate con la Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1 per:

- a) l'individuazione degli operatori di polizia locale coinvolti nell'indagine di cui all'articolo 1;
- b) lo svolgimento del complesso dei procedimenti operativi legati all'effettuazione dei test;
- c) la rendicontazione delle spese sostenute per l'effettuazione dei test sierologici da ammettere a rimborso da parte della Regione;
- d) le modalità di richiesta del rimborso delle spese sostenute dal comune per l'effettuazione dei test sierologici.

Art. 5

(Ruolo dell'UPI Lazio)

1. L'UPI Lazio, in qualità di rappresentante delle province del Lazio, preposto alle attività di assistenza e consulenza a favore degli enti associati, provvede a coordinare le attività degli stessi per garantire l'uniforme ed efficace applicazione sul territorio regionale del presente accordo.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'UPI Lazio adotta le azioni ritenute più opportune per fornire alle province indicazioni univoche, previamente concordate con la Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, per l'individuazione degli operatori di polizia locale coinvolti nell'indagine di cui all'articolo 1 e per la rendicontazione delle spese sostenute per l'effettuazione dei test sierologici da ammettere a rimborso da parte della Regione.

Art. 6

(Copertura delle spese)

1. Agli oneri derivanti dalla presente intesa, quantificati in euro 200.000,00 per l'anno 2020, si provvede mediante apposito accantonamento a valere sulle risorse iscritte, in riferimento alla medesima annualità, sul capitolo di spesa T15404, di cui al programma 04 "Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi" della missione 13 "Tutela della salute", piano dei conti finanziario fino al IV livello 4.03.01.01.

Art. 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente accordo, garantiscono il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

2. Il trattamento dei dati personali, ai fini della gestione dell'emergenza sanitaria da COVID- 19, è svolto in piena aderenza con quanto richiamato nella comunicazione n 14161 del 16/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (Emergenza COVID- 19. Tutela dei dati personali).

Art. 9

(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, le Parti eleggono, quale Foro di competenza, il Foro di Roma.

Per la Regione

Il Presidente Nicola Zingaretti

Per ANCI Lazio

Il Presidente Riccardo Varrone

Per UPI Lazio

Il Presidente Antonio Pompeo

Roma,